

Condizioni per l'ammissione alla formazione dei moderatori CFC

Situazione iniziale

Ai sensi dell'art. 64b cpv. 3 lettera c OAC, anche altre persone, oltre ai maestri conducenti¹, gli esperti della circolazione e gli istruttori della circolazione, possono essere ammessi alla formazione dei moderatori di corsi di formazione complementare, se possono comprovare di avere frequentato una formazione equivalente.

È ammesso alla formazione chi:

- a. ha compiuto 25 anni;
- b. prova di aver superato un esame di maestro conducente, esperto della circolazione, istruttore della circolazione o un'altra formazione equivalente;
- c. dimostra di avere un'esperienza professionale di tre anni in uno dei settori d'attività di cui alla lettera b;
- d. ha avuto una condotta tale da garantire l'esercizio irreprensibile della professione;
- e. ha superato un test d'ammissione che attesta la sua idoneità sociopedagogica.

A titolo complementare, le istruzioni concernenti la formazione in due fasi del 18 ottobre 2019 precisano quali sono le condizioni necessarie per essere esonerati dal frequentare i moduli preparatori. Nelle direttive sulla formazione periodica obbligatoria n. 3.31 viene richiesto ai centri di formazione di effettuare il controllo preliminare delle condizioni d'ammissione alla formazione.

Il centro amministrativo dell'asa riceve numerose domande da parte di persone che si interessano per la formazione menzionata, ma che non hanno conseguito una formazione come maestro conducente, esperto della circolazione o come istruttore della circolazione. Quindi si è evidenziata la necessità di disporre di una base per effettuare le valutazioni di equivalenza.

Approccio alla soluzione

Intendendo l'attività dei moderatori come professione, per alimentare il processo decisionale, ci si può basare sulla legge sulla formazione professionale (LFPr). Essa contiene una disposizione sulla promozione della permeabilità fra le diverse professioni:

- Le esperienze professionali o extraprofessionali e la formazione specialistica o generale acquisite al di fuori degli usuali cicli di formazione sono adeguatamente riconosciute. (Art. 9 cpv. 2 LFPr)

La LFPr si esprime anche sulla verifica della qualificazione professionale:

- Le qualifiche professionali sono provate mediante un esame complessivo, un insieme di esami parziali o altre procedure di qualificazione riconosciute dalla SEFRI (Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione, nota dell'autore). (Art. 33 LFPr)
- L'ammissione alle procedure di qualificazione non è vincolata alla frequentazione di cicli di formazione determinati. La SEFRI disciplina le condizioni di ammissione. (Art. 34 cpv. 2 LFPr)

¹ Questo documento riprende la forma maschile utilizzata nel testo del regolamento. I termini quali maestro conducente, esperto della circolazione ecc. fanno tuttavia riferimento indistintamente agli uomini ed alle donne.

- Sono considerate altre procedure di qualificazione le procedure che, di regola, non sono definite in atti normativi in materia di formazione ma sono idonee ad accertare le qualifiche richieste. (Art. 31 cpv. 1 OFPr, Ordinanza sulla formazione professionale)
- Se le qualifiche sono state ottenute al di fuori dei cicli di formazione disciplinati, l'ammissione alla procedura di qualificazione presuppone un'esperienza professionale di almeno cinque anni. (Art. 32 OFPr)

Il 4 dicembre 2015, la KQS ha deciso, per quanto riguarda la definizione dei processi e delle competenze in materia di valutazione di equivalenza per l'ammissione alla formazione dei moderatori, di orientarsi alla prassi consolidata del sistema di formazione professionale e di adattarla alla formazione in due fasi.

Valutazione di equivalenza dei moderatori e delle moderatrici CFC

Conformemente alla formazione professionale si opera una distinzione fra a) il riconoscimento collettivo degli apprendimenti acquisiti e b) la valutazione degli apprendimenti acquisiti dalle singole persone per ciò che riguardano le condizioni per l'ammissione alla formazione dei moderatori CFC:

a) Riconoscimento collettivo degli apprendimenti acquisiti

I diplomi o i percorsi formativi qui elencati autorizzano l'ammissione alla formazione dei moderatori:

- Master of Arts in Educational Sciences
- Master of Science in formazione professionale, certificato federale per formatrici e formatori a titolo principale e a titolo accessorio: Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP) di Zollikofen, Losanna, Lugano e Zurigo
- Diplomi delle Alte scuole pedagogiche per l'insegnamento a livello secondario II
- Passerella FSEA-IUFFP (modulo di complemento per gli insegnanti a titolo accessorio con un certificato FSEA 1)
- Responsabile di formazione con diploma federale (livello 3), FSEA
- Attestato professionale federale di formatore/formatrice d'adulti (livello 2), FSEA
- ...

Questa lista può essere adattata ed ampliata periodicamente, basandosi sulle esperienze acquisite con le valutazioni di equivalenza.

Gli insegnanti qualificati provenienti da altre discipline possono ugualmente essere impiegati a titolo principale o accessorio dopo aver conseguito i moduli preliminari obbligatori ed il modulo principale e una volta ottenuto l'attestato di competenza in base all'art. 64d OAC. Non è necessario definire delle prescrizioni in merito alla partecipazione ai moduli preliminari in quanto le istruzioni sopraelencate stabiliscono che, in assenza delle competenze specifiche richieste, è obbligatorio partecipare a tutti i tre i moduli preliminari.

b) Valutazione degli apprendimenti acquisiti dalle singole persone

Al fine di garantire la permeabilità, accanto all'istruzione formale, possono essere convalidate anche ulteriori esperienze di apprendimento, le competenze professionali, come anche l'istruzione ge-

nerale, in analogia con la formazione professionale. Per valutare le competenze delle persone interessate, occorrono dei processi ben strutturati. Anche qui ci si orienta ai processi stabiliti nell'ambito della formazione professionale.

Il compito di valutare le qualifiche conseguite dai moderatori della formazione in due fasi è stato delegato ai centri di formazione ai sensi dell'art. 64 f dell'OAC. La procedura prevede i seguenti passi:

- 1 La persona interessata inoltra un dossier di validazione presso il centro di formazione, che contenga i dati e le prove relative al proprio profilo professionale (certificati, diplomi, attestati di lavoro, curriculum vitae) e alla propria formazione generale (attestati di corsi, certificati).
- 2 Il centro di formazione esamina il dossier per la validazione e sostiene un colloquio con la persona interessata.
- 3 Il centro di formazione valuta le competenze e le risorse già esistenti e, se necessario, impone una formazione complementare come condizione, al fine di colmare le lacune constatate.
- 4 Il centro di formazione decide sull'ammissione alla formazione dei moderatori e redige un rapporto sulla valutazione.
- 5 In caso di esito negativo della valutazione di equivalenza, può essere presentata per iscritto una richiesta indirizzata alla KQS per una rivalutazione da parte del centro amministrativo dell'asa.
- 6 Il centro amministrativo dell'asa effettua un'ulteriore valutazione della domanda, consultando anche il centro di formazione.
- 7 La KQS prende una decisione basandosi sul giudizio del centro amministrativo dell'asa.
- 8 Per i reclami contro le decisioni della KQS si applica il diritto cantonale.

Berna, giugno 2021